

COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Affidamento incarico legale all'Avvocato Sandro Salvatore Rapisarda.**

Numero **11** del **17.02.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di febbraio, alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine dell' giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MEZZAROMA FRANCESCO	SINDACO	PRESENTE
SFORZA BEATRICE	ASSESSORE	ASSENTE
CERINI GAETANO	ASSESSORE	PRESENTE
CARA PIERINO	ASSESSORE	PRESENTE

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MEZZAROMA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dott. Pasquale LOFFREDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell' Uff. Tecnico
Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Serv. Finanziario
Dott.ssa Rita D'Alessandro

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 28.09.2010, è stato conferito incarico legale all'avv.to Giorgio Antonicelli per presentare appello innanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la Sentenza n° 348/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli (RM);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 28.09.2010 agli atti degli Uffici Comunali;

Considerato che il Comune di Vivaro Romano, a seguito della costituzione in giudizio nella causa civile iscritta al n° 2649/2005 tra Cara Anna, Cara Francesco e Cara Maria Gabriella e il Comune di Vivaro Romano, è stato condannato con Sentenza n° 348/2010 emessa dal Tribunale Civile di Tivoli;

Viste le motivazioni riportate nella citata Sentenza n° 348/2010 agli atti degli Uffici comunali;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 72 del 13.12.2011, con la quale è stato conferito incarico legale all'Avv. Nunzia Mastrantonio con studio in Tivoli via Villa Braschi n° 3, per l'opposizione all'Atto di Precetto presentato dall'Avv. Alessandra Giuliani, legale della controparte nella causa in oggetto, a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Tivoli n° 348/2010;

Vista tutta la corrispondenza intercorsa con la Banca Popolare di Ancona S.p.a. riguardante il contenzioso in argomento agli atti degli Uffici Comunali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15.02.2013, con la quale è stato conferito incarico legale all'Avvocato Nunzia Mastrantonio;

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario, prot.1184 del 07.11.2011, con la quale si ribadiva l'obbligo del Tesoriere Comunale di eccepire, in caso di chiamata in giudizio l'assoluto obbligo di impignorabilità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, delle somme indicate nella Delibera di Giunta Comunale n.56 del 05.07.2011, alla quale si allegava copia della sentenza n.18105 emessa dalla Corte di Cassazione – terza Sezione Civile in data 13 luglio-5 settembre 2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.01 del 10.01.2012, riguardante la quantificazione delle somme impignorabili per il I semestre 2012 ai sensi dell'articolo 159, comma 3 del d.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; notificata presso il Tesoriere Comunale Banca popolare Ancona sede di Tivoli (RM) il 20.01.2012 come da notifica riportata in ultima pagina alla citata delibera di Giunta Comunale (**copia in allegato 1 alla presente delibera**);

Considerato che:

- l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
 - *non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
 - *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:*
 - *Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - *Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - *Espletamento dei servizi locali indispensabili.*
 - *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alla suddetta finalità.*
 - *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
- l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3 – quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:
 - *non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non*

determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.

- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'Ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente."*;
- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

Visto il pignoramento mobiliare presso terzi R.G.Es.n.244/2012 promosso innanzi al Tribunale di Tivoli ad istanza di "Cara Francesco + altri" nei confronti del Comune di Vivaro Romano – Banca Popolare di Ancona S.p.A. (terzo pignorato quale tesoriere del Comune di Vivaro Romano), notificato al Comune di Vivaro Romano il 03.02.2012, definito con Ordinanza di Assegnazione da parte del Giudice adito;

Considerato che la Banca Popolare di Ancona, con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi in premessa, in data 25.02.2012 ha reso la dichiarazione in qualità ex articolo 547 c.p.c. "positiva" e che nella stessa non ha tenuto conto di quanto notificato con la delibera di Giunta Comunale n. 01 del 10.01.2012, come dalla stessa Banca ammesso nella sua lettera del 21 gennaio 2013, protocollo comunale n. 115 del 23.01.2013 (**in allegato 2 alla presente delibera**);

Vista la lettera della Banca Popolare di Ancona del 01.10.2012, protocollo comunale n. 899 del 05.10.2012;

Vista la corrispondenza intercorsa a mezzo pec e email tra l'Avvocato Matrantonio, il Comune di Vivaro Romano e la Banca popolare di Ancona proposta (**in allegato 3 alla presente delibera**);

Vista la comunicazione della UBI BANCA POPOLARE DI ANCONA, prot.115 del 23.01.2013, **con la quale si dichiara che per mero errore materiale non sono stati riportati i dati della Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 10.01.2012 nella dichiarazione di quantità ex art.547 c.p.c.**;

Vista la carta contabile n.61 del 21 giugno 2013, con la quale il Tesoriere Comunale ha liquidato l'importo di euro 50.700,96;

Visti i mandati di pagamento n. 529 e 530 del 05.12.2013 (**in allegato 4 alla presente delibera**), il Comune di Vivaro Romano ha regolarizzato il provvisorio in uscita n. 61 del 21.06.2013 per un totale di Euro 50.700,96 a seguito del citato pignoramento

Ritenuto che a seguito della dichiarazione del Terzo resa dalla banca Popolare di Ancona senza che la stessa tenesse conto della notifica della delibera di Giunta Comunale n. 01 del 10.01.2012 indicata in premessa il Comune di Vivaro romano ha ricevuto un danno;

Ritenuto di dover nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la tutela degli interessi comunali, nel contenzioso in premessa, sia in via giudiziale che stragiudiziale, nei confronti della Banca popolare di Ancona con sede Legale e Direzione Generale in Via Don Battistoni n. 04, Cap. 60035 Jesi (An);

Ritenuto che l'Avvocato Sandro Salvatore Rapisarda, con Studio in Roma, Via Clelia Garofolini n. 7, ha le capacità professionali per adempiere al compito che si intende conferire e che ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il mandato del Comune di Vivaro Romano per la difesa degli interessi comunali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, circa il contenzioso in argomento;

Ritenuto di dare comunicazione della presente delibera all'Avvocato Sandro Salvatore Rapisarda, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Tecnico Comunale per le azioni di rispettiva competenza;

Ritenuto di dare mandato al Sindaco per il conferimento dell'incarico legale;

Acquisito il parere Tecnico e Contabile, reso rispettivamente dai Responsabili dell'area Tecnica e Ragioneria, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. n. 41/1993;

Con votazione unanime dei presenti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del presente deliberato e si intende qui interamente trascritta e riportata.
2. Di dare mandato all'Avv. Sandro Salvatore Rapisarda con studio in Via Clelia Garofolini n. 7 Roma, per la tutela degli interessi comunali nel contenzioso in premessa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nei confronti della Banca Popolare di Ancona, avente sede legale e direzione generale in Via Don Battistoni n. 4 , Cap. 60035, Jesi (AN).
3. Di incaricare il Sindaco per il conferimento del relativo in carico legale.
4. Di inviare la presente delibera all'Avv. Sandro Salvatore Rapisarda, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Tecnico Comunale per le azioni di rispettiva competenza.
5. Di dare mandato agli Uffici comunale di porre in essere gli atti amministrativi, consequenziali alla presente delibera ivi compresi i relativi impegni di spesa.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/00.

Delibera n. 11 del 17.02.2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. MEZZAROMA Francesco

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno 17.02.2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 17.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 17.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale